

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA SEZIONE DISCIPLINARE
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Prof. Carlo Federico GROSSO -Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
PRESIDENTE
Avv. Gian Vittorio GABRI -Componente eletto dal Parlamento
Prof. Andrea PROTO PISANI -Componente eletto dal Parlamento
Dott. Francesco SIENA -Magistrato di Cassazione
Dott. Paolo DUSI -Magistrato di merito
Dott. Libertino Alberto RUSSO -Magistrato di merito
Dott. Giuseppe GENNARO -Magistrato di merito
Dott. Francesco Paolo FIORE -Magistrato di merito
Dott. Antonio PATRONO -Magistrato di merito

COMPONENTI

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario PERSIANI delegato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e con l'assistenza del Segretario, dott. Francesco TIRELLI, magistrato addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento disciplinare n.80/97 del registro generale a carico del

dott. Fabio SALAMONE,

(nato ad Agrigento il 14.12.1949)

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia,

I N C O L P A T O

A) di violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, perchè, nella sua qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero alle udienze dibattimentali del processo penale n. 1519/95 Mod. 21, nel cui contesto era costituito parte civile il magistrato dimissionario dott. Antonio Di Pietro, ometteva di esercitare la facoltà di astenersi in presenza di gravi ragioni di convenienza, specificamente e formalmente segnalategli anche dal Capo dell'ufficio, avendo il dott. Di Pietro - all'epoca in cui svolgeva le funzioni di sostituto procuratore in Milano - effettuato rilevante attività di indagine a carico di suo fratello Filippo, successivamente incriminato ed arrestato in altra sede per gravi delitti, con conseguente necessità di sua esclusione dal processo a fini di eliminare ogni sospetto di connotazione personalistica della pubblica accusa e di garantire l'oggettiva serenità ed imparzialità del magistrato incaricato di svolgere le funzioni di pubblico ministero nel relativo dibattimento, così venendo meno al dovere di correttezza e pregiudicando

il prestigio dell'Ordine giudiziario;

B) di violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, perché, quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia incaricato di svolgere le funzioni di pubblico ministero alle udienze preliminari dei processi penali n. 2519/95 G.I.P. e n. 331/96 G.I.P. a carico del dott. Antonio Di Pietro, definiti con sentenze di non luogo a procedere 22 febbraio 1996 e 8 marzo 1996 dal G.I.P. presso il Tribunale di Brescia dott. Roberto Spanò, rilasciava dichiarazioni alla stampa con le quali affermava:

a) che il dott. Spanò, nel prosciogliere il dott. Di Pietro con la prima sentenza, aveva deciso sotto l'effetto di pressioni esterne;

b) che, conseguentemente, sarebbe stato di dubbia opportunità ogni successivo intervento decisorio dello stesso G.I.P. su altre richieste di rinvio a giudizio concernenti il medesimo dott. Di Pietro, insorgendo al riguardo un profilo di doverosa astensione, che il dott. Spanò avrebbe dovuto responsabilmente considerare;

c) che "se l'imputato si fosse chiamato Mario Rossi, a quest'ora avrei già la toga indosso...", così esternando pubblicamente, dopo la pronuncia della sentenza 8 marzo 1996, il personale convincimento in ordine alla parzialità del G.I.P. anche in tale secondo contesto ed implicitamente censurando di arbitarietà la relativa decisione liberatoria, assertivamente rappresentata come assunta in radicale contrasto con le oggettive emergenze processuali ed in esclusiva funzione della qualità del soggetto imputato; così venendo meno ai doveri di riserbo e di correttezza e con conseguente grave lesione del prestigio dell'Ordine giudiziario;

C) di violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, per-

chè, essendo stato delegato - nella sua qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia - a rappresentare la pubblica accusa alle udienze dibattimentali di un processo penale, nel cui contesto era costituito parte civile il magistrato dimissionario dott. Antonio Di Pietro, ed essendo stato sostituito, nel corso del dibattimento, con provvedimento 16 ottobre 1996 adottato dal P.G. presso la Corte di Appello ai sensi del combinato disposto degli art. 53 n. 3 e 36 n. 1, lett. d) C.P.P. in funzione della ritenuta situazione di inimicizia grave tra il proprio fratello Filippo e la costituita parte civile del processo, rilasciava dichiarazione alla stampa con le quali affermava "Le cose di oggi dimostrano la necessità di fare chiarezza; quello era il mio obiettivo, ma mi hanno fermato"; "... il nostro obiettivo era solo quello di fare chiarezza; me lo hanno impedito, ricorrendo ad una vicenda personale che è stata strumentalizzata, perchè i termini non corrispondono a verità" (Corriere della Sera, 3 novembre 1996), così rappresentando il decreto di sostituzione come arbitrariamente assunto e pretestuosamente motivato con riferimento a situazione in realtà insussistente, nonchè insinuando che lo stesso era del tutto estraneo alle finalità istituzionali della relativa previsione normativa ed in realtà preordinato al non dichiarato scopo di impedire, attraverso la sua personale rimozione, il conseguimento della necessaria "chiarezza" sui vari aspetti dei fatti oggetto del processo, con violazione dei doveri di riserbo e di correttezza istituzionale, con compromissione della credibilità dell'Ufficio del Procuratore generale di Brescia e con conseguente grave pregiudizio del prestigio dell'Ordine giudiziario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento disciplinare trae origine da una serie di esposti presentati dal dott. Antonio Di Pietro e dall'avv. Massimo Di Noia nel 1996 e da una inchiesta ministeriale svoltasi sempre nel 1996.

A seguito di tali esposti e dei risultati dell'inchiesta ministeriale, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione il 30.12.1996 esercitava azione disciplinare nei confronti del dott. Fabio SALAMONE per l'incolpazione sopra riportata.

Nel corso della istruttoria sommaria era interrogato il dott. SALAMONE il 10.6.97 ed ascoltato il giornalista dott. Luigi Corvi il 24.6.97.

All'esito della istruttoria sommaria il 17.7.97 il P.G. presso la Corte di Cassazione chiedeva la fissazione della data per il dibattimento. Questo si è svolto dinanzi alla Sezione Disciplinare all'udienza del 16.1.98 nel corso della quale oltre all'interrogatorio del dott. SALAMONE, sono stati ascoltati come testimoni i sostituti procuratori presso il Tribunale di Brescia dottori Francesco Piantoni e Silvio Bonfigli.

All'esito del dibattimento l'incolpato è stato ritenuto responsabile della incolpazione ascrittagli sub A e assolto per il resto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Sulla incolpazione sub A

1.1 Dalla istruttoria svolta e dalla documentazione in atti è emerso quanto segue:

a) Negli anni 1992-1993 il dott. Antonio Di Pietro, quando era in servizio presso la procura della Repubblica di Milano e si occupava di reati contro la pubblica amministrazione, ebbe a raccogliere numerosi interrogatori dai quali emergeva la responsabilità del dott. Filippo SALAMONE, fratello dell'incolpato Fabio, nel sistema degli appalti e delle tangenti in Sicilia.

Tale attività di indagine era costituita in particolare dagli interrogatori dei sigg.ri Giuseppe Li Pera (12/11/1992); Mario Maddaloni (17/6/93); Franco Canepa (5/7/93); Vincenzo Lodigiani (1/6/93); Lionello Sebasti (17/6/93); Pietro Di Vincenzo (21/6/93).

Dalla lettura dei verbali di interrogatorio (tutti acquisiti agli atti) emerge che il dott. Di Pietro raccolse rilevanti elementi probatori a carico del dott. Filippo SALAMONE, quanto meno come elementi di conferma delle dichiarazioni rese dal sig. Li Pera innanzi al dott. Felice Lima, sostituto procuratore della Repubblica di Catania, nel giugno 1992.

b) Il 1º/6/93 il dott. SALAMONE era ristretto in carcere su richiesta della D.D.A. di Palermo.

c) Con lettera riservata del 13/5/96 il dott. Giancarlo Tarquini, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, portava formalmente a conoscenza del dott. Fabio SALAMONE i suindicati verbali di interrogatorio. Tanto risulta dalla lettera di risposta del dott. Fabio SALAMONE datata 4/6/96 e prodotta in atti.

d) In una serie di lettere del 7/6/96, 12/6/96, 22/6/96, 1/7/96, 9/10/96 il dott. Giancarlo Tarquini, nella sua qualità di Procuratore della Repubblica, in considerazione della su ricordata attività di indagine svolta dal dott. Antonio Di Pietro e coinvolgente il dott. Filippo SALAMONE; se per un verso escludeva che si versasse nell'ipotesi di inimicizia grave ex art. 36 lett. d) c.p.p., per altro verso invitava formalmente e pressantemente il dott. Fabio Salamone ad astenersi per gravi ragioni di convenienza dai procedimenti e dai processi "per reati addebitati al dott. Di Pietro o commessi in suo danno". In particolare nella lettera del 9/10/96 il dott. Tarquini osservava che l'attività di indagine svolta dal dott. Di Pietro a carico del sig. Filippo SALAMONE "a prescindere dal grado di rilevanza di tale attività, appariva difficile disconoscerne la valenza oggettiva"; che "in tale quadro sembrava sostanzialmente improponibile escludere che si profilassero gravi motivi di convenienza, dai quali discende la facoltà di astensione di cui all'art. 52 c.p.p."; che "la denunciata incompatibilità assumeva connotati cui era arduo negare potenzialità di incidenza sull'immagine del magistrato, il quale deve non solo essere, come certamente nel caso di specie, ma anche apparire al di sopra di qualsiasi dubbio di serenità d'animo" ecc. ecc..

e) A fronte di tali richieste del Procuratore della Repubblica, il dott. Fabio SALAMONE per un verso rimetteva al dott. Tarquini "per le sue valutazioni in ordine ad una eventuale diversa assegnazione" tutti i procedimenti in fase di indagini preliminari comunque coinvolgenti il dott. Di Pietro, per altro verso riteneva di non esercitare la facoltà di astensione nel processo Dinacci e altri già giunto alla fase del dibattimento e che vedeva il dott. Di Pietro quale persona offesa, e ciò in quanto a suo avviso la attività di indagine svolta dal dott. Di Pietro era

generica e non aveva avuto alcuna rilevanza nelle vicende del fratello Filippo. Pertanto dichiarava più volte di non volersi avvalere della facoltà di astensione ex art. 52 c.p.p. nè di voler prestare consenso alla sostituzione ex art. 53 c.p.p..

1.2 Nel presente giudizio disciplinare non occorre accertare se l'attività di indagine svolta dal dott. Di Pietro integrasse o no, nei confronti di Filippo e/o di Fabio Salamone la fattispecie della inimicizia grave ex art. 36 lett. d) c.p.p. (sulla cui base invece il P.G. di Brescia ebbe a disporre la sostituzione del dott. Fabio Salamone con provvedimento del 16/1096).

Ancora nel presente giudizio disciplinare non occorre accertare se il dott. Salamone fosse sereno d'animo, imparziale nei confronti del dott. Di Pietro.

Nel presente giudizio disciplinare occorre solo ed unicamente accertare se il dott. Fabio Salamone con il suo mancato esercizio della facoltà di astensione nel processo Dinacci e altri abbia o no violato quella regola di deontologia secondo cui il magistrato deve non solo essere ma anche apparire al di sopra di qualsiasi dubbio di serenità d'animo.

Orbene la sezione disciplinare ritiene che quest'ultima violazione sussista sicuramente nel caso di specie. Ed infatti:

a) La circostanza che l'art. 52 c.p.p. parli di facoltà e non di obbligo di astenersi, non è di per sè sufficiente ad escludere la possibilità di una simile violazione. Infatti il parlare, come fa l'art. 52 c.p.p., di facoltà se vale ad escludere illegittimità sul piano processuale, non vale invece ad escludere che il mancato esercizio della facoltà, alla presenza di specifiche circostanze da individuare, possa integrare gli estremi dell'illecito disciplinare. In tal senso si è sempre univocamente espressa la giurisprudenza disciplinare della Corte di Cassazione e della Sezione disciplinare: si vedano, fra le tante,

Cass. 13 aprile 1989 n. 1757; Cass. 3 aprile 1985 n. 2265; sent.disc. 11 dicembre 1982, in proc. n. 393, Anania; sent. disc. 11 aprile 1986 in proc. 3/86, Lamberti.

b) La facoltà attribuita ad un pubblico funzionario, quale è il magistrato del pubblico ministero, non può significare arbitrio. Il destinatario di un simile potere ha pertanto sempre il dovere di individuare il legittimo metro di esercizio di tale potere o facoltà. Nel caso di specie la rilevanza eccezionale che il processo Dinacci e altri aveva sul piano nazionale; la pubblicità che agli esposti di Di Pietro era stata data dagli organi di informazione; la circostanza che lo stesso dott. Fabio Salamone aveva avvertito l'opportunità di rimettere al procuratore della Repubblica i procedimenti comunque concernenti il dott. Di Pietro ancora in fase di indagini preliminari; il reiterato, pressante e motivato invito rivolto dal dott. Tarquini al dott. Fabio Salamone perchè facesse uso della facoltà di astenersi in considerazione delle a suo avviso sussistenti gravi ragioni di convenienza; sono tutti elementi che, specie se esaminati in concorso tra loro, inducono a ritenere che, nella situazione specifica in esame, il mancato esercizio della facoltà di astensione abbia costituito un uso incauto ed imprudente del potere attribuito dall'art. 52 c.p.p. al pubblico ministero, e ne determini quindi la responsabilità disciplinare, in quanto, come è correttamente detto nel capo di incolpazione, la astensione era opportuna sul piano deontologico (e quindi su tale piano doverosa) "al fine di eliminare ogni sospetto di connotazione personalistica della pubblica accusa e di garantire l'oggettiva serenità ed imparzialità del magistrato incaricato di svolgere le funzioni di pubblico ministero nel relativo dibattimento", pena il venir "meno al dovere di correttezza" e l'arrecare "pregiudizio all'ordine giudiziario".

c) Non costituiscono ragioni sufficienti ad escludere la su

dichiarata responsabilità le argomentazioni svolte dalla difesa del dott. Fabio Salamone. Non lo è il rilievo, secondo cui ad avviso del dott. Fabio Salamone, gli elementi probatori acquisiti dal dott. Di Pietro in danno di Filippo Salamone erano "totalmente irrilevanti": è innegabile, infatti, che tali elementi probatori costituivano riscontro, conferma delle dichiarazioni accusatorie rese dal sig. Li Pera nel giugno 1992 al sostituto procuratore di Catania; comunque, indipendentemente da ciò, come osservato dal dott. Tarquini (v. lettera del 9/10/1996 sopra riportata), "a prescindere dal grado di rilevanza di tali attività, appariva difficile disconoscere la valenza oggettiva".

Nè vale obiettare che il dott. Filippo Salamone fu arrestato il 1^o/6/93 quando l'attività di indagine del dott. Di Pietro era stata svolta solo in parte: il dott. Filippo Salamone subì infatti limitazioni della sua libertà personale fino al termine del luglio 1993, e comunque gli elementi probatori acquisiti dal dott. Di Pietro erano idonei ad influenzare l'esito dei procedimenti penali in danno del dott. Filippo Salamone.

Ancora nessun rilievo giuridico ha la circostanza che nel processo Dinacci e altri il dott. Di Pietro assumesse la posizione di persona offesa e poi di parte civile e non di imputato: l'art. 36 c.p.p., utilizzabile a tal fine, fa generico riferimento infatti alle "parti private", senza distinguere l'imputato dalla parte civile.

Nè ha senso obiettare che in tal modo si affermerebbe il principio secondo cui "basta la soggettiva convinzione di una parte processuale per imporre al P.M. di dismettere il proprio ruolo istituzionale" (così il dott. Fabio Salamone nel suo interrogatorio), in quanto nel caso di specie - come si è evidenziato supra sub b) - gli elementi che sul piano deontologico imponevano l'astensione erano altri.

Nè, infine, ha senso rilevare che il pubblico ministero ha una posizione diversa dal giudice: infatti se è vero che l'inosseranza della facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza da parte del magistrato del P.M. deve essere valutata in sede disciplinare con minor rigore di quella applicabile nei confronti di un magistrato addetto a funzioni giudicanti, è indubitabile come la stessa inosservanza debba ritenersi sanzionabile, sotto il profilo della violazione del dovere di imparzialità e correttezza, quando sia consigliata dalle clamorose circostanze del caso concreto (vedi supra sub b) che rendano possibili sospetti di parzialità, così da compromettere il prestigio del magistrato medesimo e di riflesso quello dell'intero ordine giudiziario; e che il P.M. sia portatore di un preciso dovere di imparzialità, concettualmente non dissimile da quello gravante sul magistrato giudicante, è d'altra parte previsto da espressa norma processuale (art. 358 c.p.p.).

2 - Sulla incolpazione sub B

La Sezione Disciplinare rileva che (anche a prescindere dalla indeterminatezza delle contestazioni sub a e sub b) - in assenza di ulteriore attività necessaria istruttoria da parte della Procura Generale - il dott. Fabio Salamone ha offerto nel suo interrogatorio interpretazioni delle espressioni riportate da alcuni giornali alternative a quelle individuate nel capo di incolpazione.

Così, quanto alle presunte pressioni, è possibile ritenere che il dott. Salamone abbia inteso riferirsi a pressioni generiche degli opinionisti e non a condizionamenti, senza pertanto mettere in alcun modo in dubbio l'imparzialità del GIP.

Così, quanto all'atteggiamento di astensione del GIP in altro procedimento, è possibile ritenere che il dott. Salamone abbia inteso indicare solo una astratta possibilità.

Quanto infine alla frase riportata sub c del capo B di incolpazione, essa è riportata da due soli giornali in forme diverse, nè la Procura Generale ha ritenuto completare la prova al riguardo.

E' infine da rilevare come il dott. Salamone ha rilasciato dichiarazioni sia alla stampa sia alla televisione e queste ultime (facilmente documentabili) si sono rivelate sempre rispettose dei doveri di correttezza e di riserbo cui il magistrato si deve attenere.

3 - Sulla incolpazione sub C

Come rilevato anche dal procuratore generale in udienza, l'incolpazione si rivela destituita di fondamento, poichè nella dichiarazione riportata dal Corriere della Sera del 3 novembre 1996 non vi è alcun riferimento al provvedimento di sostituzione del dott. Torregrossa, procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia.

4 - Conclusivamente il dott. Fabio Salamone va ritenuto responsabile per l'incolpazione di cui al capo A, e per tale responsabilità gli va inflitta la sanzione dell'ammonimento, mentre va assolto dalle incolpazioni di cui ai capi B e C.

P.Q.M.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visto l'art. 35 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,

DICHIARA


il dott. Fabio SALAMONE responsabile della incolpazione ascritta-
gli al capo A e gli infligge la sanzione disciplinare dell'ammo-
nimento. Lo assolve nel resto.

Roma, 16.1.1998

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




IL MAGISTRATO SEGRETARIO



Depositato in Segreteria

Roma, 30.1.98

Il Direttore di Cancelleria



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
del Consiglio Superiore della Magistratura